

31 gennaio 2000 Sentenza n. 2531 del Tribunale di Roma, Sez. Civile

31 GENNAIO 2000 - SENTENZA N° 2531 DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. CIVILE

Nella causa civile, pendente in primo grado iscritta al n. 19949 del Ruolo A ri Civili per l'anno 1997 e pendente

Tra

ATR-Azienda televisiva Radiofonica di Osti Roberto, elettivamente domiciliata in Roma, via Casoria 16, presso lo studio dell'avv. Emilia Maria Angeloni, che la rappresenta e difende per procura notarile atto notaio Viscardini di Rovigo in data 5.5.1997, rep. 80885

OPPONENTE

E

Garante per la di usione e l'editoria, in persona del Garante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni:

per l'opponente:

annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza-ingiunzione del 9.4.1997, notificata il 21.4.1997, impugnata con il presente ricorso. Con vittoria di spese ed onorari. In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, voglia ridurre la sanzione irrogata dal garante al minimo edittale di L. 1.000.000 (un milione) ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. B) n. 6 della legge 249\97 entrata in vigore nelle more del giudizio (su tale interpretazione peraltro concorda la controparte)

per l'opposto: in via pregiudiziale dichiarare nulla la notificazione dell'avverso ricorso, e quindi rigettarlo; in via subordinata nel merito rigettarlo comunque perché infondato in fatto e in diritto. In ambedue i casi, confermando l'ordinanza-ingiunzione del Garante, con condanna alle spese della ricorrente. In via ulteriormente subordinata ridurre la sanzione comminata ad 1\10 secondo la nuova normativa ovvero nella misura edittale purchè a spese compensate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Osti Roberto, proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiuntiva emessa nei suoi confronti dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria per l'importo di lire 25.000.000, notificata il 21.4.1997. L'ordinanza traeva le mosse dall'atto dell'Ufficio del Garante con il quale, in data 7.2.1995, veniva contestato all'opponente di aver trasmesso con la propria emittente radiotelevisiva in data 14.10.1994 messaggi pubblicitari per tempi superiori a quanto consentito dalla legge. A quest'atto seguiva la notifica di una diffida in data 25.3.1996 a non porre ulteriormente in essere il comportamento vietato. Nell'ordinanza si diceva quindi che, avendo l'Ufficio ricevuto una successiva nota da parte Ministero pp.tt., con la quale gli veniva segnalato che anche il giorno 12.12.1996 l'emittente radiotelevisiva che faceva capo all'opponente trasmetteva messaggi pubblicitari superando il limite massimo previsto dalla legge. Per questo motivo, ritenuta persistente da parte della ditta individuale dell'Osti la violazione dell'art. 8, comma 9 ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e quindi ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 31 della medesima legge, veniva irrogata all'opponente la sanzione di cui sopra.

edittale.

Si costituiva in giudizio il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, eccependo in primo luogo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, notificato direttamente presso l'Ufficio del Garante e non presso l'Avvocatura dello Stato, suo difensore ex lege. Contestava inoltre che il procedimento sanzionatorio posto in essere fosse viziato, sostenendo trattarsi non di due autonomi procedimenti, l'uno dei quali si concludeva con l'emissione della diffida e il secondo con l'emissione della pena pecuniaria, ma di un unico procedimento, in cui automaticamente, se dopo l'emanazione della diffida si verificava nuovamente il comportamento contestato, veniva emessa la sanzione pecuniaria. Pertanto, sosteneva che solo il primo atto di accertamento doveva essere portato a conoscenza dell'interessato a mezzo della notifica. A questo proposito, rilevava anche la tempestività della contestazione effettuata. Quanto alla misura della sanzione, riteneva da un lato che i rilievi di incostituzionalità fossero infondati, in quanto esisteva la possibilità di determinare la sanzione da irrogare in concreto spaziando tra i minimi e i massimi, ed in tal modo commisurandola alla gravità del caso concreto e alla situazione della singola emittente. Comunque, rilevava che con legge successiva (legge 31.7.1997, n. 249) le sanzioni previste dalla legge 223/90 erano state ridotte ad un decimo, con disposizione a suo avviso applicabile anche ai procedimenti tuttora in corso. Non si opponeva quindi ad una eventuale riduzione ad un decimo della originaria sanzione.

Previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe indicate, la causa veniva discussa e decisa con lettura immediata del dispositivo all'udienza del 25.10.1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione appare fondata e va pertanto accolta.

Preliminarmente va detto che l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata presso la parte personalmente e non presso il difensore ex lege non appare fondata, atteso che in primo luogo la notifica è stata effettuata dall'Ufficio e non dall'opponente, e che il termine di costituzione indicato dall'art. 23 della legge 689/81 in dieci giorni prima dell'udienza non è perentorio, pertanto dal suo mancato rispetto nessun pregiudizio deriva in capo all'opposto.

Ciò premesso, il procedimento sanzionatorio previsto avverso le disposizioni delle norme che regolamentano il servizio radiotelevisivo pubblico e privato è disciplinato, per quanto concerne le violazioni addebitate all'A.T.R., commesse nel 1994 e nel 1996, dall'art. 31 della legge 223 del 1990. Non pare da condividere la tesi, sviluppata dall'opponente, che l'articolo in questione preveda due diversi procedimenti che possono essere attivati, uno dei quali si conclude con il provvedimento (sanzionatorio) della diffida, e l'altro si conclude con il provvedimento sanzionatorio della pena

eventuale, che ha luogo cioè solo in caso di un nuovo accertamento di violazione del comportamento già inibito con la di da, si conclude con l'irrogazione della pena pecuniaria.

Tuttavia, la ricostruzione del procedimento come procedimento unico in due fasi non impedisce di aderire alle considerazioni dell'opponente in merito all'illegittimità del provvedimento adottato nei confronti dell'A.T.R. per mancato rispetto delle regole procedurali. Infatti, non si aderisce alla tesi dell'esistenza di due autonomi procedimenti sanzionatori per il semplice fatto che non appare corretto qualificarne una semplice di da come provvedimento autonomamente sanzionatorio, in quanto essa contiene semplicemente un ordine a non porre in essere o a non continuare, un determinato comportamento, e non ha portata direttamente punitiva. La stessa emanazione della di da è circondata dalla previsione dell'art. 31 da una serie di garanzie procedurali grazie alle quali in primo luogo il Garante è tenuto a contestare gli addebiti che sono stati portati a sua conoscenza agli interessati, i quali hanno poi quindici giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni. Se il termine decorre senza che gli interessati forniscano alcuna giustificazione, o se le giustificazioni fornite non sono ritenute valide, il Garante di da gli interessati a cessare tale comportamento illegittimo entro un termine di quindici giorni.

Terminata questa prima fase, il comma tre dell'art. 31 prevede che, in caso di persistenza del comportamento, il Garante deliberi l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, all'epoca dei fatti da lire 10 a 100 milioni, oggi ridotta ad un decimo dalla legge 1997 n. 249. Nei casi più gravi alla sanzione pecuniaria può abbinarsi la sanzione accessoria della sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un breve periodo. Il comma 3 non dice nulla circa il procedimento mediante il quale si arriva all'irrogazione della sanzione pecuniaria e della eventuale sanzione accessoria, ma il successivo comma 4 rinvia (per le sanzioni conseguenti alle norme richiamate nel comma 1, ovvero inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26) alle norme contenute nel capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero tutte le norme relative ai principi generali che regolano le sanzioni amministrative e al procedimento di applicazione delle stesse). Pertanto, qualora sia necessario attivare, sulla base di una seconda segnalazione di violazione, come è avvenuto nel caso di specie, la seconda fase procedimentale, ovvero quella direttamente sanzionatoria, la stessa è circondata da tutte le garanzie previste dalla legge 689/81: in primo luogo il secondo accertamento di violazione deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante la notifica, dalla quale inizierà a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18 per presentare le proprie osservazioni o anche per poter chiedere di essere ascoltato direttamente. Soltanto allo scadere di questo termine e dopo aver compiuto questi adempimenti (e qualora non decida di archiviare), il Garante potrà legittimamente adottare la sanzione pecuniaria.

Essa costituisce la sanzione conseguente non alla prima violazione (nel caso specifico, si tratta dello sfioramento del tetto massimo per i messaggi pubblicitari), ma all'ordine, contenuto nella delibera (la cui adozione presuppone l'accertamento in ordine al compimento della prima violazione) di non ripetere tale violazione. Il comportamento sanzionato non è quindi il primo, ma il secondo, e pertanto non può ritenersi sufficiente la notifica del verbale di accertamento relativo alla prima violazione. Nel caso di specie, infatti, la sanzione è stata emessa per una violazione del tetto pubblicitario e attuata dalla A.T.R. a distanza di oltre due anni dalla prima, accertata in base alla segnalazione del Ministero delle telecomunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto della quale l'opponente non è stata portata a conoscenza né alla notifica del provvedimento amministrativo, e in ordine alla quale la opponente non è stata in alcun modo messa in condizioni che la violazione non sussisteva.

La sanzione amministrativa impugnata va pertanto annullata.

Attesa la mancanza di precedenti specifici in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti

P.Q.M

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento amministrativo impugnato. Spese compensate.